

Circolare n. 2 del 13 luglio 2000
prot. n. 3938

Oggetto:

Dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli al 31 agosto 2000 - Reg. (CE)
n. 1294/96

(indirizzi ommis)

Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Strutture

Si fa riferimento al regolamento citato in oggetto relativo alle dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli per comunicare che, essendo rimasta invariata la normativa comunitaria in materia, restano confermate, anche per l'anno 2000, le disposizioni di cui alla Circolare n. 7 del 25 giugno 1999 che, ad ogni buon fine, si allega copia.

Si comunica, altresì, che i modelli in originale delle dichiarazioni di giacenza al 31 agosto 2000 devono essere trasmesse entro il 10 settembre all'AIMA in liquidazione - Via Palestro, 81 00185 Roma.

Si confida, infine, anche per quest'anno, affinché le Amministrazioni in indirizzo ed in particolare le Organizzazioni Professionali, provvedano ad una capillare divulgazione di tutte le informazioni necessarie ad una corretta redazione delle dichiarazioni in questione.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 7 del 25 giugno 1999
prot. n. 3927

Oggetto:

Dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli al 31 agosto 1999

(indirizzi omessi)

Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Strutture

Come è noto, tutti i soggetti che detengono vino e/o mosti sono obbligati a dichiarare ogni anno i quantitativi detenuti alla data del 31 agosto (Reg. (CE) n. 1294/96 della Commissione del 4 luglio 1996 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolta, produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo). Sono esonerati i consumatori privati, nonché i rivenditori al minuto come definiti dall'art. 1, comma 3 del Decreto Ministeriale applicativo 10 luglio 1985 (G.U. n.179 del 31 luglio 1985).

La normativa comunitaria in materia di dichiarazioni di giacenza è rimasta invariata anche quest'anno, restano quindi confermate le indicazioni fornite nella scorsa campagna con circolare n. 5 del 7 luglio 1998, nonché la modulistica e le "Avvertenze generali", con le realtie tabelle da utilizzare per la codifica dei vini d.o.c. e d.o.c.g. annesse al D.M. 17 luglio 1992 (G.U. n. 174 del 25 luglio 1992).

Con la presente circolare si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione dei dichiaranti su alcuni punti per i quali si riscontrano spesso errori e/o omissioni che pregiudicano la completa e/o corretta registrazione dei dati, influiscono sull'attendibilità delle informazioni ottenute e comportano problemi nella trasmissione della ricapitolazione nazionale nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

Sezioni b), d), e), f), g)

E' indispensabile che i quantitativi vadano espressi soltanto in ettoltri e litri, con arrotondamento quindi di eventuali decilitri e litri; gli ettoltri interi vanno espressi aggiungendo due zeri negli spazi riservati ai litri.

I vini a indicazione geografica tipica (IGT) vanno indicati nel rigo 2 della sezione b).

I prodotti vinicoli ottenuti da uva raccolta entro il 31 agosto non devono essere dichiarati: sono da considerare produzioni della campagna che inizia il 1 settembre, e quindi devono essere incluse nelle dichiarazioni di produzione della campagna 1999/2000.

Tutti i soggetti che dichiarano vini d.o.c. e/o d.o.c.g., vini spumanti d.o.c., vini frizzanti d.o.c. e vini liquorosi d.o.c. sono obbligati a compilare le sezioni d), e), f) e g), facendo attenzione che i totali di queste coincidano con le rispettive quantità indicate nella sezione b).

Tabelle di codifica

I codici riportati nelle tabelle di codifica devono essere rispettati scrupolosamente. Qualora la denominazione del prodotto detenuto non sia presente, nella colonna "CODICE" si indicherà "N.C." (NON CODIFICATO) e nella colonna "DENOMINAZIONE" dovrà essere scritta la

denominazione completa, senza ulteriori specificazioni (casa produttrice, annata di produzione, metodi di spumantizzazione, ecc.).

Termini e modalità di presentazione e di trasmissione

La dichiarazione di giacenza va presentata in cinque esemplari, presso il Comune nel cui territorio sono detenuti i prodotti, nel periodo dal 1 al 6 settembre.

Le Amministrazioni comunali sono tenute a trasmettere entro il 10 settembre le dichiarazioni agli Uffici competenti (Ministero per le Politiche Agricole, Servizio Repressione Frodi competente per il territorio, Uffici provinciali degli Assessorati regionali dell'agricoltura).

Come già precisato nel Comunicato Ministeriale pubblicato nella G.U. n. 166 del 18 luglio 1998, nonché nella richiamata circolare n. 5 del 7 luglio 1998, si rammenta che il modello e gli eventuali allegati per il Ministero per le Politiche Agricole devono essere trasmessi in originale al seguente indirizzo:

A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo - Via Paletro, 81 - 00185 ROMA

Questo Ministero confida nella collaborazione delle Prefetture affinché richiamino l'attenzione delle Amministrazioni comunali sulla necessità di riportare sulla busta di trasmissione tale indirizzo e non altri, in modo completo e corretto, per evitare disguidi postali e ritardi, e che diano disposizioni affinché venga rispettata la data di trasmissione del 10 settembre (D.M. 10 luglio 1985, art. 2, terzo comma). Al riguardo si prega di fornire a questo Ministero un cortese riscontro.

Raccomandazioni finali

Come sempre, si confida negli Enti in indirizzo, e in particolare nelle Organizzazioni professionali, per una capillare divulgazione delle istruzioni e per la fornitura di collaborazione e assistenza nella compilazione delle dichiarazioni. Si sottolinea l'opportunità di evidenziare che lo scopo è quello di dare, agli organismi comunitari e nazionali, le informazioni di base per una corretta gestione del mercato vinicolo.

Si ricorda che gli inadempimenti, responsabili della mancata o ritardata presentazione, o della infedele o incompleta compilazione, saranno esclusi dal beneficio delle misure d'intervento comunitario, e saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni nazionali in materia.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE